Settore n° 06 Rep.n. 05 del 15/07/2016 PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA Proposta n. 131 del 15.07.2016		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI in data _____ Prot. N° _____ L'IMPIEGATO RESPONSABILE _____

COMUNE DI PARTINICO

ORIGINALE

Provincia di Palermo

IMMEDIATA ESECUZIONE

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 124 del Reg. Data 19.07.16	OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA RACCOLTA RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE Visto l'Assessore: Giovanni Pantaleo

L'anno duemila sedici il giorno diciannove **del mese di** luglio **alle ore** 9,15 **nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:**

			PRES.	ASS.
1)	*Sindaco*	*Lo Biundo Salvatore*	X	
2)	*Assessore*	*Denaro Giovanni*		X
3)	*Assessore*	*Campione Diego Fernando*	X	
4)	*Assessore*	*Pantaleo Giovanni*	X	
5)	*Assessore*	*Provenzano Giovanni*		X
6)	*Assessore*	*Albiolo Gioacchino*	X	
7)	*Assessore*	*Di Trapani Giusy*	X	
			5	2

Presiede il Sindaco *Dott. Salvatore Lo Biundo* e partecipa il Segretario Generale *D.ssa Antonella Spataro.*

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91, propone l'adozione della seguente Deliberazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza nonché la insussistenza di conflitti di interesse, avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni del Regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti adottato con Delibera di CC 5 del 21.01.2002

PREMESSO CHE

Con deliberazione di CC n° 5 del 21.01.2002 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento comunale finalizzato a disciplinare la gestione dei rifiuti Urbani e di quelli Assimilati ai sensi dell'art 21 del D.lgs 22/97

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.;

VISTO il Decreto 8 aprile 2008 "*disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art.183 comma 1 lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 e succ. modifiche*";

VISTA la L.R. 8 aprile 2010 n° 9 "*gestione integrata dei rifiuti*" ed in particolare l'art.4 comma 2 lettera f) che dispone: *"ai sensi del comma 1 i Comuni adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito"*;

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n°3 "Modifiche alla Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti".

VISTA la circolare prot. n. 221 del 1 febbraio 2013 *"Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti"* dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in materia di aree di raccolta ottimali all'interno di perimetri territoriali (ARO);

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 5/Rif del 07 giungo 2016 con la quale si ordina a tutti i Comuni della Regione Siciliana il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTO l'art. 3 della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana con il quale si ordina ai Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana l'adozione e/o l'adeguamento , entro e non oltre il 7 luglio 2016, del Regolamento comunale per la raccolta differenziata;

VISTO il Regolamento comunale finalizzato a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati approvato con Delibera di CC n° 5 del 21.01.2002 redatto ai sensi dell'art 21 del D.lgs 22/97 che riporta i principi fondamentali della R.D;

RITENUTO necessario ed urgente, in esecuzione a quanto disposto dall'Ordinanza 5/RIF del 7.06.2016 integrare e modificare il regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti approvato con delibera di CC 5 del 21.01.2002, in conformità l'art.4 comma 2 lettera f) che dispone: *"ai sensi del comma 1 i Comuni adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito*

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con atto di G.M n. 58 del 12 aprile 2016;

PROPONE alla Giunta Municipale

Approvare, in esecuzione a quanto disposto dall'Ordinanza 5/RIF del 7.06.2016 e secondo quanto stabilito dall'art.4 comma 2 lettera f) che dispone: *"ai sensi del comma 1 i Comuni adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito* **l'allegato atto riportante le integrazioni e le modifiche al " Regolamento Comunale** finalizzato a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati" approvato con Delibera di CC n° 5 del 21.01.2002 redatto ai sensi dell'art 21 del D.lgs 22/97;

Responsabile del procedimento
d.ssa V.M Ragona.

Partinico _____

Ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267/2000 si esprime parere favorevole in linea tecnica

Il Responsabile del Settore n°6 (in congedo per malattia) **e f.f.**
Il Vicario geom Napolitano Benedetto

Partinico 15-6-2016

Ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo economico finanziario

Il Responsabile del Settore n° 2
Dott. A. Schiacchitano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto " modifiche ed integrazioni DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA RACCOLTA RIFIUTI adottato con Delibera di CC 5 del 21.01.2002 ;

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori tecnico e finanziario ;
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m. i ;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Adozione schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sull'intero territorio comunale

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione Schema di integrazione ed adeguamento del Regolamento comunale sulla raccolta rifiuti e raccolta differenziata" .

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata l' urgenza di trasmettere il seguente "Schema di modifica regolamentare al Consiglio Comunale per la relativa approvazione;

Visto l' art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Dichiarare i presente provvedimento di immediata esecuzione.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 124 DEL 19-07-2016

Comune di Partinico

SCHEMA DI INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA RACCOLTA RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

(ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della legge regionale 9/2010 e s.m.i. e dell'Ord. Del Presidente della Regione Sicilia n.5/RIF del 07.06.2016 adottata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006)

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI 4

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4

ART. 2 - DEFINIZIONI 4

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 6

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 7

ART. 5 – CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 9

ART. 6 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE 9

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI PER I PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI 10

TITOLO II- CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 11

ART. 8 – PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 11

ART. 9 – CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE 11

ART. 10 - ACCERTAMENTO 12

TITOLO III - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI 12

ART. 11 – FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 12

ART. 12 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE 13

ART. 13 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEI CENTRI DI RACCOLTA 14

ART. 14 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE 15

ART. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI 16

ART. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, MEDICINALI SCADUTI 16

ART. 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE 16

ART. 18 – RACCOLTA DEI RAEE 16

ART. 19 – RACCOLTA PRESSO I CENTRI DEL RIUSO 17

ART. 20 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI 17

ART. 21 – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI 18

ART. 22 – TRASPORTO DEI RIFIUTI 18

ART. 23 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI 18

TITOLO IV - NORME ATTINENTI LO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO 19

ART. 24 – SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO 19

ART. 25 - CESTINI PORTARIFIUTI 20

ART. 26 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI 20

ART. 27 – SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO 20

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI..... 21

ART. 28 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI 21

ART. 29 – SANZIONI..... 21

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 23

ART. 30 – NORME TRANSITORIE 23

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è integrativo e modificativo del regolamento per la disciplina del servizio di gestione rifiuti approvato con delibera CC n°5 del 21/01/2002 inerente al servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale. Lo stesso disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice Ambiente) oltre che della L.R. 9/2010 e s.m.i. e dell'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 5/RIF DEL 07/06/2016 adottata ai sensi dell'articolo 191 del D.L.gs 152/2006.

Contiene inoltre le norme attinenti allo spazzamento e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico e la disciplina dei controlli e delle sanzioni.

2. Sono oggetto del presente regolamento:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) raccolta differenziata nelle utenze commerciali;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184 - comma 2, lettere c) e d) - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali definiti all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. Ai sensi del presente Regolamento quando si indicherà la parola Comune si intenderà il Comune di Partinico.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ferme restanti le definizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati si intende per:

- **"centro di raccolta"**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- **"codice C.E.R."**: Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.);

- **"conferimento"**: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore e/o del detentore;

- **"detentore"**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- **"gestore"**: soggetto incaricato dal Comune di Brescia (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;

- **"green box"**: contenitori per il conferimento di rifiuti da giardino (sfalci e potature);

- **"produttore"**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

- **"raccolta differenziata"**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

- **"raccolta differenziata domiciliare"**: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario delle frazioni carta/cartone, vetro/ lattine, imballaggi in plastica, frazione organica e/o comunque di tutte le frazioni recuperabili;

- **"raccolta su chiamata"**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;

- **"servizio raccolta"**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;

- **"spazzamento"**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

- **"trasporto"**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

- **"utente"**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;

- **"utenze singole e condominiali"**: ai fini delle modalità di esposizione della raccolta differenziata domiciliare le utenze si articolano in:

- **"utenze singole"**: si tratta di tutte le utenze presenti in edifici sino a 5 unità e di tutte

quelle a cui è concesso dal Comune di essere trattate come utenza singola con la previsione di un limite massimo di 15 unità, limite oltre al quale è obbligatoria

l'applicazione della disciplina prevista per le utenze condominiali di cui al successivo alinea, salvo deroga;

- **"utenze condominiali"**: quelle riferite ad "edifici – complessi abitativi e non" con almeno 6 utenze nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo, fatto salvo quanto indicato nell'alinea precedente.

Quale riferimento per la definizione delle utenze viene individuato il numero civico e relative estensioni.

- **"utenze domestiche"**: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

- **"utenze non domestiche"**: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto.

2. Ai fini del presente Regolamento, relativamente alla gestione degli imballaggi, si definiscono:

- **"imballaggio"**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- **"imballaggio primario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- **"imballaggio secondario"**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- **"imballaggio terziario"**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- **"rifiuto di imballaggio"**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore (art. 184 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. **Sono rifiuti urbani:**

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e relative pertinenze, quali rampe ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

4. **Sono rifiuti speciali:**

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di:

a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, compresi i lavoratori addetti alla raccolta;

b) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché inconvenienti derivanti da rumori ed odori;

c) assicurare una elevata protezione dell'ambiente, e controlli efficaci;

d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti o, laddove non altrimenti destinabili al riuso, al recupero ed al riciclo, a produrre energia;

f) garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

g) garantire il principio di uguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tal fine saranno promosse le seguenti azioni:

a) l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) l'adozione di azioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

c) l'attivazione di meccanismi di incentivazione agli utenti, per promuovere comportamenti virtuosi;

d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

e) la riduzione dei rifiuti con l'adozione di tecnologia quali dissipatori e/o tecnologie similari così come richiamato dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

f) la valorizzazione della collaborazione delle associazioni di volontariato, delle scuole, delle parrocchie-oratori e dei portatori di interesse, nonché la partecipazione dei cittadini al fine di promuovere iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti e di promozione della raccolta differenziata;

g) la definizione nell'ambito della Carta dei Servizi del Gestore di procedure e modalità per prevenire e risolvere, anche attraverso la mediazione, situazioni di conflitto e di contenzioso relative alle modalità di erogazione del Servizio.

3. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento di servizi pubblici locali.

ART. 5 – CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. La raccolta dei rifiuti è effettuata mediante le seguenti modalità operative:

a) raccolta domiciliare mediante sacchi a perdere e/o contenitori dedicati;

b) raccolta mediante cassonetti stradali;

c) raccolta tramite Centro di Raccolta;

d) raccolta a domicilio su chiamata.

2. Il sistema di raccolta definito dal presente Regolamento in funzione delle diverse tipologie di rifiuti prevede nello specifico:

a) la raccolta del rifiuto urbano indifferenziato (RSU) a mezzo di cassonetti stradali;

b) la raccolta domiciliare per le frazioni carta/cartone, vetro, acciaio e lattine, imballaggi in plastica e della frazione organica (FORSU) ;

c) la raccolta tramite centro di raccolta delle tipologie di rifiuti urbani ed assimilati;

d) la raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti.

3. L'articolazione dei servizi di raccolta nelle diverse aree del territorio comunale, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta e gli orari di esposizione sono stabiliti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche insediative del territorio servito e correlate all'ottenimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e di riciclo, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, nell'ottica di garantire efficienza, efficacia ed economicità all'intero sistema di gestione dei rifiuti, salvaguardando le condizioni di salute e sicurezza del personale.

ART. 6 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE

1. Il Comune, in collaborazione con il Gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla riduzione dei rifiuti alla fonte anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato, scuole, parrocchie-oratori e portatori di interesse.

2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo ed attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate.

3. Ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data dal Comune pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre, saranno date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Sono inoltre assicurate iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI

1. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite secondo le modalità indicate nel Titolo III del presente Regolamento.

2. **E' fatto obbligo di:**

a) agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli addetti ai servizi di raccolta;

b) custodire, manutenere e pulire i contenitori dedicata alla raccolta differenziata domiciliare in modo tale da evitare problemi igienico sanitari;

c) effettuare l'eventuale compostaggio domestico con modalità tali da non generare problemi igienico sanitari;

d) raccogliere i rifiuti in idonei sacchetti chiusi, prima del conferimento nei contenitori e comunque in tutti i casi in cui è prevista la raccolta con sacchi, al fine di evitare qualsiasi dispersione del contenuto.

e) conferire sfalci di potatura e del verde pubblico e privato nei container dedicati alla raccolta del verde (Green Box) che saranno posti all'interno del Centro Comunale di Raccolta o in luoghi appositamente autorizzati.

3. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di abbandono dei rifiuti, **è vietato:**

a) gettare, versare, abbandonare o depositare abusivamente qualsiasi rifiuto fuori dai centri di raccolta, cassonetti, contenitori, cestini porta rifiuti o comunque fuori dalle aree o strutture adibite al conferimento dei rifiuti;

b) conferire all'interno dei cassonetti o contenitore tipologie di rifiuto diverse da quelle per cui il cassonetto o contenitore è destinato;

c) conferire rifiuti al servizio di raccolta da parte di persone o soggetti non residenti e non titolari di utenza cittadina;

d) conferire rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare di altre utenze;

e) conferire rifiuti per la raccolta differenziata domiciliare in contenitori o sacchi non espressamente indicati dal Gestore;

f) esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare su area pubblica in punti diversi da quelli indicati dal Gestore e approvati dal Comune;

g) esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare in orari e giorni diversi da quelli di raccolta definiti dal Comune;

h) spostare dalla loro collocazione, danneggiare, ribaltare o insudiciare i cestini portarifiuti, i contenitori per la raccolta differenziata domiciliare nonché i cassonetti;

i) eseguire scritte sui cassonetti, sui contenitori per la raccolta differenziata domiciliare o sui cestini portarifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsiasi voglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune;

j) depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti, contenitori o cestini portarifiuti;

k) effettuare ogni forma di cernita dei rifiuti collocati negli appositi cestini portarifiuti, o contenitori esposti per la raccolta o dislocati nel territorio comunale ovvero presso i centri di raccolta ubicati nel comune stesso, da parte di soggetti non addetti ai servizi di raccolta o comunque autorizzati;

TITOLO II - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 8 – PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi avviene ai sensi dell'art. 198 -comma 2, lett. g)- del D.Lgs. 152/2006.

2. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui al citato articolo da parte del Ministero, sono dichiarati assimilati agli urbani i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi articoli.

3. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi conferisce l'assimilazione al rifiuto urbano, in caso contrario il rifiuto è da considerarsi speciale.

4. I rifiuti speciali, che sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi risultino assimilati agli urbani, devono essere conferiti al servizio di raccolta. Tale obbligo di conferimento non sussiste per i rifiuti assimilati agli urbani che il produttore intende conferire, per il recupero degli stessi, a soggetti debitamente autorizzati differenti dal gestore.

ART. 9 – CRITERI QUALI-QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da utenze non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani ricompresi nei codici CER indicati nell'allegato A.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento del servizio pubblico, quali a titolo esemplificativo i materiali non aventi consistenza solida, i materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; le sostanze e prodotti fortemente maleodoranti, le sostanze e i prodotti eccessivamente polverulenti, i rifiuti provenienti da demolizione o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche. La valutazione circa le caratteristiche di cui sopra viene effettuata dal Gestore.

3. I codici CER indicati nell'Allegato A possono essere integrati e/o modificati dalla Giunta comunale sulla base di motivate valutazioni tecniche.

4. Sono altresì assimilati i rifiuti prodotti da attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di prodotti alimentari, fiori e piante, ristoranti, bar trattorie, pizzerie, osterie e gelaterie con superficie non superiore a mq. 500.

5. Sono assimilati i rifiuti provenienti dal Mercato Ortofrutticolo.

ART. 10 - ACCERTAMENTO

1. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dal Comune che potrà richiedere al produttore/detentore la documentazione necessaria all'accertamento, avvalendosi anche della collaborazione del Gestore del servizio.

TITOLO III - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 11 – FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi:

a) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani;

b) raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

c) promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio;

d) promuovere la rilevazione puntuale nella separazione dei rifiuti dei singoli cittadini, nonché delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di applicare una tariffazione puntuale per ogni tipo di utenza, nella parte variabile della tariffa da riportare in bolletta;

e) ridurre la produzione di rifiuti pro-capite e consentire il controllo e la prevenzione dei conferimenti impropri di rifiuti anche non domestici e provenienti dalla migrazione dei rifiuti dai comuni contermini;

f) programmare una rete distribuita in modo omogeneo sul territorio comunale di centri per la raccolta e il riciclo dei rifiuti affiancati da strutture per il riutilizzo secondo i principi di "second life" (seconda fase del ciclo di vita di un oggetto o prodotto).

2. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato in funzione della struttura urbanistica del territorio comunale e delle differenze esistenti in termini di densità abitativa, tipologie degli usi residenziali e produttivi, analisi quantitativa e merceologica delle frazioni;

3. Il servizio di raccolta differenziata si articola nelle seguenti modalità:

a) raccolta differenziata domiciliare per le frazioni: vetro - lattine, carta - cartone, imballaggi di plastica e FORSU (frazione organica).;

b) raccolta differenziata presso i centri raccolta;

c) raccolta differenziata della frazione verde;

d) raccolta differenziata di pile esaurite, farmaci scaduti

e) raccolta oli usati provenienti da mense e cucine.

ART. 12 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

1. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare consiste nella raccolta delle seguenti quattro frazioni merceologiche:

a) vetro - lattine,

b) carta - cartone

c) imballaggi di plastica.

d) FORSU (Frazione Organica)

2. Le modalità tecniche ed operative di conferimento della raccolta differenziata domiciliare sono disciplinate nel rispetto dei principi e criteri riportati nel presente regolamento, nonché nelle linee guida che stabilirà il Comune dalle ordinanze sindacali e/o dirigenziali con cui verranno in particolare disciplinati i seguenti aspetti:

a) le modalità tecniche di esposizione dei contenitori / sacchi e orari di conferimento;

b) le frequenze del servizio di raccolta con apposito calendario della Raccolta Differenziata e un vademecum esemplificativo, con particolare attenzione alle attività commerciali;

c) le caratteristiche tecniche e prestazionali dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire e dell'utenza;

d) l'individuazione degli spazi, pubblici o ad uso pubblico ove posizionare i cassonetti stradali, vanno espressamente individuati con ordinanza dirigenziale e dotati di apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

3. In caso di eventi e/o manifestazioni che interferiscano con le aree in cui è prevista la collocazione dei contenitori della raccolta domiciliare, gli organizzatori sono tenuti a presentare istanza al Gestore del servizio con un congruo anticipo, al fine di consentire la temporanea modifica degli spazi destinati alla raccolta e le relative comunicazioni alle utenze. Nel caso in cui tali iniziative comportino degli oneri gli stessi saranno a carico del soggetto richiedente salvo diversa indicazione da parte del Comune.

ART. 13 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEI CENTRI DI RACCOLTA

1. I Centri di Raccolta sono costituiti da aree presidiate ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'elenco specificato di seguito al comma 3 del presente articolo, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Presso i centri di raccolta è possibile conferire i rifiuti in modo differenziato previsti dalle specifiche autorizzazioni di ogni centro di raccolta;

3. I rifiuti conferibili presso i centri di raccolta, compatibilmente con le autorizzazioni di cui al comma precedente, sono i seguenti:

- toner per stampa esauriti;
- imballaggi in carta e cartone;
- imballaggi in legno;

- imballaggi metallici;
- imballaggi in materiali misti;
- imballaggi in materiali misti (vetro e lattine);
- pneumatici fuori uso;
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione;
- carta e cartone;
- vetro;
- FORSU (Frazione Organica)
- Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di seguito RAEE;
- oli e grassi commestibili Liquidi;
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (ad esempio contenitori etichettati "T" (tossici) e/o "F" (fiammabili);
- medicinali scaduti;
- batterie e accumulatori;
- legno;
- metallo;
- rifiuti biodegradabili (ad esempio: verde, sfalci, potature ecc.);
- rifiuti ingombranti;
- materiali tessili.

4. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche, possono essere conferiti dagli utenti presso i Centri di raccolta. Le modalità di conferimento saranno definite con ordinanza comunale. Qualora i rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni presso utenze domestiche non siano conferiti ai centri di raccolta è fatto l'obbligo di conferimento con le modalità previste dalla normativa vigente.

5. I materiali, quali oli e lubrificanti, accumulatori, pneumatici e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dalle pratiche domestiche su veicoli a motore, possono essere conferiti presso i Centri di raccolta attrezzati.

ART. 14 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini può essere esclusivamente conferita dall'utente:

a) ai centri di raccolta attrezzati;

b) nei container dedicati (Green Box) posizionati sul territorio comunale.

2. La frazione verde conferita deve essere in pezzatura fine (tronchi e arbusti non superiore a cm 40) e esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

ART. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti quali beni durevoli di arredamento e di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta, devono essere gestiti separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani, in funzione della riduzione dell'eventuale impatto ambientale e del recupero di materiali valorizzabili.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) raccolta presso l'utenza previa specifica richiesta al Gestore per un massimo di n.3 pezzi per prelievo;

b) conferimento diretto da parte del produttore ai Centri di raccolta.

ART. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, MEDICINALI SCADUTI

1. La raccolta differenziata di pile esaurite e medicinali scaduti viene effettuata con le modalità di seguito indicate:

a) Pile: il Gestore effettua la raccolta differenziata delle pile con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i Centri di Raccolta;

b) Medicinali scaduti: il Gestore effettua la raccolta differenziata mediante contenitori posizionati principalmente presso le farmacie.

ART. 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

1. I rifiuti di prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici) e/o "F" (fiammabili) ed altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti ai Centri di raccolta autorizzati secondo modalità e termini stabiliti dal Gestore del servizio;

ART. 18 – RACCOLTA DEI RAEE

1. La definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è definita dalla normativa vigente a cui il presente regolamento rinvia.

2. I RAEE delle utenze, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura dell'utente ad uno dei seguenti soggetti:

a) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;

b) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali.

3. Nei Centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

4. I RAEE domestici possono essere ritirati a domicilio su chiamata secondo termini e modalità stabiliti dal Gestore.

5. Il Gestore, in accordo con il Comune, assicura ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.

ART. 19 – RACCOLTA PRESSO I CENTRI DEL RIUSO

1. Nei centri di riuso o riutilizzo, costituiti autonomamente o in aree dedicate dei centri di raccolta, possono essere conferiti gli oggetti (beni, prodotti e componenti) in buono stato di conservazione che gli utenti decidono di rimettere in circolo consentendone ai terzi interessati il reimpiego per le stesse finalità per le quali erano stati concepiti (principio di "second life").

ART. 20 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

1. Il compostaggio domestico è prioritariamente una pratica volontaria di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promossa in priorità alla stessa raccolta differenziata. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, ed elabora apposito regolamento per il controllo e la verifica dell'effettiva utilizzazione delle compostiere. L'utilizzo effettivo della compostiera sarà verificato dall'ente gestore ai fini dell'applicazione dello sgravio sulla tariffa.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato e sia svolto in modo da non comportare problemi e disagi verso terzi, con particolare attenzione ad eventuali odori molesti, presenza di insetti, roditori ecc..

3. Sono compostabili:

- gli scarti di frutta e verdura;
- gli scarti di cibo;
- i gusci d'uovo sminuzzati;
- i fondi di caffè ed i filtri di tea;
- i fiori recisi;
- la lettiera di piccoli animali;
- le foglie e gli sfalci d'erba;
- le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- i trucioli di legno;
- la cellulosa (fazzoletti di carta).

ART. 21 – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI

1. Le utenze domestiche sono tenute a conferire tutti gli imballaggi (Carta,cartone,plastica,vetro,lattine,acciaio e alluminio) esclusivamente in raccolta differenziata o presso i centri di raccolta con le modalità descritte dal presente Regolamento;

2. Le utenze non domestiche sono tenute a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono, tuttavia, conferire i suddetti imballaggi e rifiuti da imballaggio al servizio pubblico, esclusivamente in raccolta differenziata, nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'Art.195 comma 2 lettera "e" D.Lgs 152/2006, con la sola esclusione, ai sensi dell' art.226 D.Lgs 152/2006, degli imballaggi terziari.

Fino all'adozione dei suddetti criteri il conferimento degli imballaggi, usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio, al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a mq 250.

ART. 22 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno

essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle vigenti nel territorio Comunale, nel rispetto delle eventuali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

ART. 23 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO IV - NORME ATTINENTI LO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 24 – SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Il servizio di spazzamento e di pulizia del suolo pubblico viene effettuato nell'ambito del perimetro definito dal Comune in modo da comprendere:

- le strade e le piazze classificate fra quelle comunali e le nuove strade comunali;

- le strade vicinali classificate di uso pubblico;

- i portici ad uso pubblico;

- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali sia i tratti edificati su entrambi i lati);

- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:

i. siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);

ii. siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

iii. siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);

- aree sistemate a verde pubblico non recintate, quali viali e aiuole spartitraffico;

2. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dal Comune in relazione alle necessità. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, il Gestore usa tutti gli accorgimenti necessari per limitare di sollevare polvere e per evitare l'ostruzione con detriti dei fori delle caditoie stradali.

3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

4. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie incui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

5. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal Gestore senza addebito di spese, purché le stesse non abbiano carattere commerciale, ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento sono eseguiti dal Gestore previo pagamento di corrispettivo stabilito sulla base del principio della copertura dei costi.

6. La pulizia delle superfici di cui al presente articolo è effettuata manualmente e o tramite automezzi attrezzati.

ART. 25 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del suolo pubblico, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore o Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini portarifiuti per la raccolta dei rifiuti.

2. I cestini portarifiuti sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.

3. E' vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.

4. Al fine di evitare cadute di rifiuti sul suolo è vietato conferire rifiuti nei cestini già ricolmi.

ART. 26 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e smi, i rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune.

ART. 27 – SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO

1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.

2. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti a specifiche anagrafi per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione; in caso di inottemperanza da parte del proprietario, il Comune provvederà in via sostitutiva rivalendosi, delle spese sostenute nei confronti dello stesso.

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

ART. 28 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali dello stesso sono accertate dal personale della Polizia Locale, nonché dagli Ispettori Ambientali nominati dal Sindaco tra il personale del Comune appositamente formato. Il Sindaco ha la facoltà di nominare ulteriori Ispettori Ambientali tra il personale del Gestore del Servizio appositamente formato.

2. Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni, violazioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune .

ART. 29 – SANZIONI

1. Ai trasgressori delle disposizioni del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali dello stesso, fatte salve le violazioni previste e punite dalla normativa nazionale e da altre normative di settore, è applicata una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Articoli	Violazioni previste da Descrizione sintetica dei comportamenti vietati	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta (in Euro)
Art. 7, comma 1	Non conferire le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata secondo le modalità indicate dal Titolo III	da 25 a 150	50
Art. 7, comma 2, lettere a), b)	-Non Intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi di raccolta (a) - Non, custodire, manutenere e pulire i contenitori domiciliari in modo da evitare problemi igienico sanitari (b)	da 25 a 150	50
Art. 7, comma 3, lettere d),e), g), h), k)	-conferire rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare di altre utenze(d) - Conferire rifiuti per la raccolta differenziata domiciliare in contenitori non espressamente indicati dal Gestore (e) - Esporre i contenitori per la raccolta domiciliare differenziata, in orari e giorni diversi da quelli stabiliti (g) - Spostare dalla loro collocazione danneggiare, ribaltare o insudiciare i cestini porta rifiuti, i contenitori per RD nonché i cassonetti (h) - Effettuare ogni forma di cernita dei rifiuti (k)	da 25 a 150	50
Art. 7, comma 2, lettere c), d), e)	- Creare problemi igienico sanitari nell'effettuare il compostaggio domestico (c) - Ove prevista la raccolta con sacchi, non evitare la dispersione del contenuto (d) -Conferire sfalci di potatura e del verde pubblico fuori dai contenitori dedicati o luoghi appositamente autorizzati o in cassonetti dei rifiuti (e)	da 50 a 300	100
Art. 7, comma 3, lettera f	Espore contenitori per la raccolta differenziata domiciliare su area pubblica in punti diversi da quelli indicati dal Gestore e approvati dal Comune (f)	da 50 a 300	100
Art. 7, comma 3, lettere a), b), i), j)	- Gettare, versare e abbandonare o depositare abusivamente rifiuti (a) – Conferire nei cassonetti tipologie di rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati (b) – - Intralciare l'opera di svuotamento (j)	da 65 a 400	130

Art. 26, commi 3, 4	- Conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti (comma 3) - Conferire rifiuti nei cestini già ricolmi (comma 4)	da 65 a 400	130
Art. 7, comma 3, lettere c), i)	- Conferire rifiuti da parte di persone o soggetti non residenti e non titolari di utenza cittadina (c)	da 80 a 500	160
Art. 27, comma 2	- Non smaltire correttamente gli animali morti	da 80 a 500	160

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dal D.Lgs 267/00 e s.m.i.. Si ribadisce la personalità della responsabilità da illecito amministrativo e si ribadisce la natura tassativa delle ipotesi di responsabilità solidale, secondo quanto stabilito dalla L. n. 689/1981.

3. Per le violazioni al presente regolamento è sempre disposto e previsto il ripristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti, opere, oggetti o materiali abusivi da parte del Gestore, con addebito dei relativi costi al Comune che si potrà rivalere nei confronti del contravventore.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 – NORME TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente Regolamento entrano in vigore contestualmente all'introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata domiciliare combinata nelle rispettive zone della città individuate dal Comune. Fino a tale data, nelle zone in cui permane l'attuale sistema di raccolta rifiuti resta vigente il "Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 21/01/2002 per la parte non sostituita automaticamente dalla normativa sopravvenuta.

2. Le disposizioni relative alle sanzioni di cui all'art. 29 del presente regolamento, per quanto concerne l'art. 7, comma 1e l'art. 7, comma 3 lettere g), h), f), entrano in vigore dopo tre mesi dall'avvio del nuovo sistema di raccolta nelle rispettive zone della città individuate dal Comune. Nel frattempo, nelle zone prima citate, gli incaricati della raccolta, in caso di violazioni, informeranno i trasgressori mediante avvisi bonari concordati dal Gestore con il Comune.

ALLEGATO A

Si precisa che l'elenco di cui sotto è stato redatto con riferimento ai codici (numerico e descrittivo) contenuti nel nuovo Elenco europeo rifiuti introdotto - con effetto dal 1° giugno 2015 - dalla Decisione della Commissione Europea 18-12-2014 n. 2014/955/UE).

Codice C.E.R.	Descrizione
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metalli
20 02	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani

20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Lo Biundo

L' ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Pubbl. N.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20-07-2016 **all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.**

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il** _____;

☐ **decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo** *(Art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91);*

☒ **Dichiarata Immediatamente Esecutiva** *(art.12, comma 2, L. R. n. 44/91);*

☐ _____;

Data 19.07.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro